



Sistema Dinamico di Acquisizione per fornitura di Lenti Intraoculari

CAPITOLATO D'ONERI

**PER L'ISTITUZIONE DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI LENTI INTRAOCULARI**

1	OGGETTO	3
2	RICHIESTE DI INFORMAZIONI	4
3	DUVRI	4
4	DURATA DEL SDA	4
5	VALORE STIMATO	4
6	AMMISSIONE AL SDA	5
7	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	5
8	REQUISITI TECNICI RICHIESTI	5
9	REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI	6
10	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SDA	6
11	PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA	9
12	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE	10
13	AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE AMMISSIONI AL SDA	11
14	GLI APPALTI SPECIFICI	11
15	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	12

1 OGGETTO

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta dall'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia), per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito SDA), di cui all'art. 55 del D.lgs. n.50/2016, ad oggetto "Fornitura di Lenti Intraoculari", di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 26/02/2018 e pubblicato sul profilo del committente <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (di seguito, per brevità anche solo "Sito").

Il presente Capitolato d'Oneri ha ad oggetto l'ammissione degli operatori economici al SDA ad oggetto "Fornitura di Lenti Intraoculari" (quali ad es. lenti monofocali, lenti multifocali, lenti toriche...) alle condizioni stabilite nel Bando istitutivo del SDA, nel presente Capitolato d'Oneri e nella eventuale documentazione allegata.

Gli operatori economici "AMMESSI" al SDA saranno invitati a seguito di appositi Appalti Specifici a partecipare a singole procedure ristrette, finalizzate alla stipula di Convenzioni/Accordi quadro/contratti.

Si precisa che il presente SDA potrà essere utilizzato per i singoli Appalti Specifici direttamente dall'Agenzia Intercent-ER o dagli Enti del SSR.

I singoli Appalti Specifici potranno essere aggiudicati sulla base del criterio del prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, così come sarà meglio specificato in ciascuna lettera d'invito.

L'ammissione al SDA non comporta nessun obbligo per l'Agenzia Intercent-ER, né vincola le parti, ad aggiudicare ovvero attribuire una qualsiasi fornitura di beni o prestazione di servizi alle imprese ammesse.

Si precisa che la procedura di cui al presente SDA è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 denominata SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna).

Per l'espletamento della presente procedura e dei successivi Appalti Specifici, l'Agenzia si avvale del proprio Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna (SATER), accessibile dall'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. Le modalità di accesso ed utilizzo di SATER sono indicate nel presente Capitolato d'Oneri e nel Manuale per gli Operatori economici "Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto", disponibile al

seguito link: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici

2 RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni/chiarimenti in merito all'istituzione del SDA dovranno pervenire all'Agenzia tramite SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

Sarà possibile inoltrare richieste di informazioni per tutta la durata del presente SDA.

L'Agenzia, tramite SATER, risponderà alle richieste ricevute. Tutte le richieste e le relative risposte saranno consultabili a sistema e le stesse saranno pubblicate periodicamente sul sito dell'Agenzia Intercent-ER

3 DUVRI

In considerazione del fatto che la presente procedura di ammissione al SDA non comporta la conclusione di alcun contratto di fornitura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di valutazione dei rischi.

4 DURATA DEL SDA

Il presente SDA ha una durata di 72 (settantadue) mesi, decorrenti dalla data di trasmissione del Bando Istitutivo.

L'Agenzia si riserva il diritto di sospendere o chiudere il presente SDA anteriormente alla data ultima di durata sopra indicata.

Per tutta la durata del SDA gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, potranno presentare domanda di ammissione.

Per tutta la durata del SDA Intercent-ER potrà esperire Appalti Specifici invitando gli operatori ammessi al sistema, a presentare offerta.

5 VALORE STIMATO

Il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata del SDA ammonta, indicativamente, ad Euro 31.000.000,00 (iva esclusa).

Tale valore non è in alcun modo, né impegnativo né vincolante per l'Agenda, all'indizione dei singoli appalti specifici.

6 AMMISSIONE AL SDA

L'Operatore Economico può presentare domanda di ammissione qualora in possesso dei requisiti tecnici e soggettivi di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente capitolato d'oneri.

La domanda di ammissione può essere inviata in qualsiasi momento e per tutta la durata del presente SDA e consente alla ditta ammessa di ricevere tutti gli inviti relativi ai singoli Appalti Specifici che verranno attivati nel periodo di validità del presente SDA.

Gli inviti verranno inviati a tutti gli Operatori Economici ammessi a partecipare: sarà cura dell'Operatore Economico rispondere alla richiesta d'offerta in sede di Appalto Specifico, qualora interessato ed in possesso dei relativi requisiti specifici.

7 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Possono presentare domanda di ammissione: gli Imprenditori individuali, anche artigiani, le Società, anche Cooperative (art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016), i Consorzi fra Società Cooperative (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, i Consorzi Stabili (art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, le Aggregazioni tra Imprese aderenti al contratto di rete aventi soggettività giuridica nelle modalità indicate nel prosieguo del presente Capitolato d'Oneri e nel Manuale per gli Operatori Economici "Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto" disponibile sul Sito.

Non è possibile richiedere l'ammissione al SDA in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (R.T.I.), di Consorzio ordinario o di Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica.

L'impresa singola ammessa al SDA, potrà partecipare in forma aggregata o consorziata (senza personalità giuridica) con altre imprese singolarmente ammesse al SDA, ai singoli appalti specifici, in occasione del ricevimento dell'invito.

8 REQUISITI TECNICI RICHIESTI

Ai fini della partecipazione al presente SDA è indispensabile:

- Il possesso di credenziali d'accesso ottenibili attraverso la registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità a quanto previsto nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili sul sito;

- Il possesso di firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 del D.P.R. n.445/2000;
- il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
- un Personal Computer collegato **ad internet e dotato di un browser.**

9 REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI

Sono ammessi al SDA tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto, per attività inerenti ai beni oggetto del SDA, al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 D.lgs. n. 50/2016;
- b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 D.lgs. n. 50/2016;
- c) non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, ovvero avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, medesimo.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata secondo il D.M. 14 dicembre 2010.

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL SDA

Il soggetto che presenta e sottoscrive la "Domanda di ammissione" al SDA deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del richiedente e, in generale, essere dotato dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie per la partecipazione al SDA e ai successivi appalti specifici.

Per presentare la domanda di ammissione e occorre preliminarmente essersi registrati a SATER e aver ottenuto le credenziali come indicato al paragrafo "Requisiti tecnici richiesti".

La domanda di ammissione dovrà essere presentata tramite SATER seguendo i passi procedurali previsti dal sito e in conformità a quanto indicato nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/> "Manuali per gli Operatori Economici - Abilitazione al Sistema Dinamico di Acquisto";

L'operatore economico per l'abilitazione al SDA dovrà compilare tramite SATER l'istanza e all'interno della stessa compilare e firmare il modello DGUE;

ed eventualmente:

- inserire, a pena di **non ammissione al SDA**, qualora la documentazione allegata a Sistema sia sottoscritta da un soggetto diverso dal legale rappresentante del richiedente, copia della **Procura** (generale o speciale) in formato PDF che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

L'Agenzia si riserva di richiedere all'Operatore Economico, per tutta la durata di efficacia della dichiarazione a cui la procura si riferisce, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura medesima.

- inserire la ulteriore documentazione prevista nei casi di partecipazione come Consorzi fra Società Cooperative, Consorzi Stabili e Aggregazioni con soggettività giuridica. Tutta la documentazione allegata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore Speciale.

In particolare, ciascuna Impresa indicata come Socio Esecutore dovrà provvedere alla compilazione e sottoscrizione digitale del proprio DGUE.

Per l'ammissione al presente SDA non è richiesta alcuna cauzione né il pagamento del contributo all'ANAC. Tali adempimenti saranno disciplinati in sede di appalto specifico.

Con la compilazione dell'Istanza e del DGUE, il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di ammissione al SDA rende, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni in merito alla non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016, per quanto a propria conoscenza, per i seguenti soggetti, attualmente in carica:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona

fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci.

Si chiarisce che, in ossequio al Comunicato ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, (sostituito dal Comunicato ANAC del 8 novembre 2017) in merito ai “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza” la dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del Codice si intende riferita:

- ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre, la medesima dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1, in merito ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”, si intende riferita ai soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Con riferimento alla parte III, lettera D del DGUE - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore - in merito alla sussistenza del requisito di cui all’articolo 80 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si specifica che le dichiarazioni rese si intendono

riferite, da parte del soggetto che sottoscrive la domanda di ammissione, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice Antimafia.

Con riferimento alla parte III, lettera A del DGUE – Motivi legati a condanne penali - si specifica che le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l'istanza, per quanto a propria conoscenza, anche a tutti i soggetti cessati dalla carica, nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.

L'indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 80 del D.lgs. 50/2016, come sopra riportati, verrà richiesto al momento delle verifiche delle dichiarazioni rese.

11 PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ COOPERATIVE, CONSORZI STABILI E AGGREGAZIONI CON SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

In caso di Consorzio fra Società Cooperative e Consorzi Stabili e di Aggregazione con soggettività giuridica, unitamente alla domanda di ammissione, dovrà essere allegato a sistema copia dell'atto costitutivo. In caso di partecipazione in forma di Consorzio Stabile, potranno essere, in alternativa, allegate a sistema copia delle delibere dell'organo deliberativo con cui i singoli consorziati hanno deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni.

In caso di Consorzi fra Società Cooperative, Consorzi Stabili ed Aggregazioni con soggettività giuridica, il soggetto che partecipa in forma aggregata dovrà compilare la specifica Sezione del DGUE, dove devono essere indicate le Imprese consorziate/aggregate con cui il Consorzio/Aggregazione intende partecipare al presente SDA, le quali dovranno, a loro volta, compilare e sottoscrivere digitalmente il proprio DGUE.

Oltre a quanto previsto nel presente documento restano salve le indicazioni di cui ai Manuali per l'utilizzo della Piattaforma ed a qualunque altro documento redatto dall'Agenzia, comprese le eventuali comunicazioni riportate nel sito web dell'Agenzia stessa o inviate tramite SATER.

La presentazione della domanda di ammissione mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico richiedente. L'Agenzia resta esclusa da qualsivoglia responsabilità ove, per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi

motivo, la domanda di ammissione non dovesse pervenire entro il termine utile a garantire la partecipazione ai singoli appalti specifici.

In ogni caso, la Ditta richiedente, esonera l'Agenzia da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

12 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE

Dalla data di invio alla GUUE per la pubblicazione del Bando per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di enti intraoculari di cui trattasi, decorre un primo termine di 30 giorni solari per la presentazione delle domande di ammissione (ex art. 55 c.3 D. Lgs.50/2016).

La valutazione delle domande di ammissione che perverranno in detto periodo, verrà effettuata dall'Agenzia entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 7, del D.lgs.50/2016. L'Agenzia si riserva, tuttavia, la facoltà di prolungare il periodo di valutazione, ai sensi dell'art. 55, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Non sono attribuibili all'Agenzia mancati inviti ad appalto specifico qualora la domanda inviata dall'operatore economico sia irregolare e/o carente.

Conclusa l'attività di valutazione, l'Agenzia provvederà a comunicare all'Operatore Economico tramite SATER, gli estremi del provvedimento di ammissione; oppure invierà il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016.

In caso di diniego dell'ammissione, l'operatore economico potrà presentare una nuova domanda di ammissione successivamente all'acquisizione dei requisiti la cui mancanza abbia determinato la non ammissione.

Si evidenzia che l'Operatore Economico che non risulti ammesso al SDA al momento dell'invio dell'invito, non potrà partecipare al relativo Appalto Specifico; ciò potrebbe avvenire sia nel caso in cui l'operatore abbia inoltrato la "domanda di ammissione" successivamente all'invio dell'invito, sia nel caso in cui tale domanda sia stata inoltrata entro un termine inidoneo a consentire all'Agenzia l'esame della domanda stessa secondo la tempistica sopra descritta. In questi casi l'Agenzia non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile del mancato invito.

Per tutta la durata di validità del SDA, l'Agenzia procederà ai sensi dell'art. 55 comma 7, del D.lgs. 50/2016, a valutare le domande che perverranno.

L'Operatore Economico è tenuto a mantenere i requisiti indicati dal Bando e dal presente Capitolato d'Oneri. L'Agenzia, in qualsiasi momento, potrà procedere a verifiche e controlli sulla veridicità, correttezza, completezza, e aggiornamento delle dichiarazioni rese dagli Operatori Economici. L'eventuale esito negativo delle verifiche potrà comportare la non ammissione, la revoca o l'annullamento della domanda di ammissione al SDA, con l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alle relative procedure di Appalto specifico.

13 AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE AMMISSIONI AL SDA

L'Operatore Economico è tenuto ad effettuare tempestivamente ogni modifica dei dati riportati nella "domanda di ammissione" come l'eventuale perdita dei requisiti previsti dal Bando e dal presente Capitolato d'Oneri e l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri del soggetto che firma la "Domanda di ammissione". In tale caso, lo stato della sua ammissione è indicato come sospeso. L'operatore economico, una volta variati i dati nella propria istanza di abilitazione, la firma digitalmente e la presenta per la validazione, che dovrà avvenire nel termine di 10 giorni solari dalla data di presentazione. In caso di Consorzi, la modifica dei dati deve essere effettuata anche qualora intervengano variazioni delle dichiarazioni rese dalle Imprese componenti il Consorzio e da quest'ultimo allegate alla domanda di ammissione.

L'istanza di abilitazione avrà una durata di 6 (sei) mesi; prima della scadenza, l'Operatore Economico riceverà una e-mail di sollecito per il rinnovo della medesima.

Qualora l'Operatore Economico non effettui il rinnovo delle dichiarazioni entro la scadenza, lo stato della sua ammissione verrà indicato come sospeso e non potrà partecipare agli Appalti Specifici che venissero nel frattempo attivati.

14 GLI APPALTI SPECIFICI

L'Ammissione allo SDA consente all'operatore economico ammesso, il cui stato risulti attivo sul SDA, di ricevere tutti gli inviti ai conseguenti Appalti specifici. L'Ammissione non comporta l'aggiudicazione di alcun contratto o procedura a favore dell'operatore economico ammesso.

Ciascun appalto specifico sarà avviato con lettera di invito inviata attraverso SATER e corredato della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla presentazione dell'offerta.

Per ogni singolo appalto specifico/invito, verrà determinata la quantità presunta, il dettaglio dei prodotti, la durata della fornitura ed i criteri di valutazione.

È ammessa la partecipazione ai singoli Appalti Specifici di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o retiste (in caso di Aggregazioni senza soggettività) con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 48 del D. Lgs. 50/2016 e della lex specialis di gara.

15 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia Intercent-ER a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. 196/03 nonché dal Regolamento regionale n.2/2007 ed in particolare dall'art. 24 del Regolamento medesimo.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna.

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Via dei Mille n. 21, cap. 40121.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21, cap. 40121 Bologna (Italia), Tel. 051 527.3081 – 527.3082, Fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it